



prof.avv. Giuseppe Zizzo

# La scissione e l'elusione

# gruppo dopo fusione



# gruppo dopo scissione



# la scissione

- la scissione
  - non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa (art.173, c.1);
  - non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze delle partecipazioni nelle società scissa sostituite con partecipazioni nella società beneficiaria (art.173, c.3)

# la scissione

prima		dopo			
NRB		NRB	RB Imm.		
4500 (1)	1500	4500 (1)	1500	3000 (3)	3000
1500 (2)	4200 r.	1500 (2)	1350 r.		(150 r.rival.)
3000 (3)	300 r.rival.		150 r.rival.		
	3000 pass.		3000 pass.		

$$V. (1) = 4500$$

$$V. (2) = 1500$$

$$V. (3) = 6000$$

# la sostituzione delle partecipazioni

prima

Rossi



NRB

NRB = 700

dopo

Rossi



NRB

soluzione 1 (P.N.) NRB = 350

soluzione 2 (V.)

NRB = 233,33

Rossi



RBI

RB Imm. = 350

RB Imm. = 466,66

# l'avanzo e il disavanzo

- si applica la medesima disciplina prevista per l'avanzo e il disavanzo di fusione

# le posizioni soggettive della scissa

## Posizioni soggettive NRB:

– plusvalenze art. 86, c.4,	50 (1/2 NRB)
– imposte art. 99, c.1,	25 (NRB)
– contrib. ass.categ. art. 99, c.3,	15 (NRB)
– spese rappres. art. 108, c.2,	10 (1/2 NRB)
– riserva rivalutazione	300 (1/2 NRB)
– perdite pregresse art.102	3000 (1/2 NRB)

# le posizioni soggettive della scissa

- le posizioni soggettive della scissa connesse in modo attuale, specificamente o per insiemi, agli elementi del patrimonio scisso seguono tali elementi
- le altre posizioni soggettive della scissa sono attribuite alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla scissa in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste (art.173, c.4)

# le riserve in sospensione di imposta

- le riserve in sospensione di imposta della scissa connesse in modo attuale, specificamente o per insiemi, agli elementi del patrimonio scisso devono essere ricostituite dalla beneficiaria che ha acquisito tali elementi
- le altre riserve in sospensione di imposta devono essere ricostituite dalle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, conservate dalla scissa in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste (art.173, c.9)

# il riporto delle perdite

- le perdite della scissa sono attribuite alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla scissa in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste (art.173, c.10)

# il riporto delle perdite

- la quota di perdite della scissa spettante a ciascuna beneficiaria può essere sfruttata da quest'ultima alle condizioni e nei limiti stabiliti con riferimento alla fusione
- le condizioni e i limiti stabiliti con riferimento alla fusione si applicano anche alle perdite della beneficiaria preesistente (art.173, c.10)

# decorrenza e dichiarazione

- nel caso di scissione totale il reddito della scissa relativo alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la scissione è determinato secondo le regole applicabili prima della fusione in base ad un apposito conto economico


# decorrenza e dichiarazione

- la relativa dichiarazione deve essere presentata dalla società beneficiaria indicata nell'atto di scissione come soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi tributari della scissa e destinatario dei controlli ed accertamenti relativi ai predetti obblighi (o in mancanza di designazione dalla prima beneficiaria indicata nell'atto medesimo) negli stessi termini previsti per la fusione

# decorrenza e dichiarazione

- è ammessa la “retrodatazione” degli effetti della scissione ai fini delle imposte sui redditi a condizione che (art.173, c.11):
  - la scissione sia totale e sia prevista la sua “retrodatazione” contabile;
  - l’ultimo periodo di imposta della scissa e quelli delle beneficiarie si siano chiusi alla stessa data;
  - la data di decorrenza convenzionale non sia anteriore a quest’ultima

# Scissione con vendita della beneficiaria




# pianificazione fiscale

- nessuno è obbligato ad organizzare i propri affari in modo da massimizzare le imposte dovute
- è pertanto lecita la scelta, tra diverse linee di condotta utilizzabili per conseguire un dato obiettivo economico, di quella che risulta fiscalmente meno onerosa

# l'elusione fiscale


- nell'elusione il soggetto, con il compimento di uno o più atti voluti ed effettivi, opera in modo da non realizzare il presupposto di fatto previsto dalla legge tributaria, pur conseguendo un risultato pratico assimilabile a quello fiscalmente rilevante
- nell'evasione il soggetto, pur avendo realizzato il presupposto di fatto previsto dalla legge tributaria, non lo dichiara all'Amministrazione finanziaria

# caso donazione




# caso dividend washing

data x



data x+1



# l'elusione fiscale

- sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti (art.37-bis, c.1, dpr 600/1973)
- l'Amministrazione può disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti

# l'elusione fiscale

- “... gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati fra loro...”
- il collegamento sussiste quando ciascun atto è concepito quale passo di un itinerario prestabilito
- è però necessario che l'atto, o uno degli atti dello schema, sia uno degli atti indicati nell'elenco contenuto al c.3 dell'art.37-bis

# l'elusione fiscale

- “... e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”
- il conseguimento di vantaggi tributari che diversamente non sarebbero spettati è l'effetto del comportamento seguito

# l'elusione fiscale

- “... diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario...”
- il comportamento ruota intorno alla situazione cui la norma tributaria ricollega la nascita dell'obbligo o del divieto
- l'aggiramento implica l'identità tra il risultato economico-giuridico raggiungibile realizzando la situazione predetta e quello raggiunto mediante il comportamento seguito

# l'elusione fiscale

- “... privi di valide ragioni economiche...”
- le ragioni “economiche” si contrappongono a quelle “fiscali”, e devono essere in concreto “apprezzabili”
- problema della rilevanza di eventuali ragioni “personali”, non “economiche”
- differenza tra “ragioni” economiche ed effetti “economici” dell’operazione

# l'interpello

- sull'applicabilità dell'art.37-bis ad una specifica operazione, compiuta o da compiere, è possibile chiedere, seguendo una determinata procedura, un parere all'Amministrazione finanziaria (art.21 l. 413/1991)
- problema dell'efficacia del parere

# Nullità negoziali

- Corte di Cassazione
  - n. 20398/2005 e n. 22932/2005, difetto di causa
  - n. 20816/2005, frode alla legge

# abuso del diritto di fonte comunitaria

- Corte di Cassazione
  - n. 10353/2006 e n. 25374/2008 in materia di iva
  - n. 21221/2006, n. 8772/2008 e n. 10257/2008 in materia di imposte sui redditi
- Corte di Giustizia UE causa C-255/06 del 21.2.2006 e causa C-425/06 del 21.2.2008

# abuso del diritto di fonte costituzionale (art.53)

- Corte di Cassazione
  - sezioni unite, n. 30055/2008, n. 30056/2008 e n. 30057/2008
  - sezione tributaria, n. 1465/2009, n. 8481/2009 e n. 8487/2009